

REGIONE SICILIANA -  
DIPARTIMENTO REG.LE.

Palermo

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 cod. fisc. \_\_\_\_\_ stato civile (1) \_\_\_\_\_ in servizio presso  
 \_\_\_\_\_ con la qualifica di \_\_\_\_\_

## DICHIARA (2)

sotto la propria responsabilità di avere diritto alle seguenti detrazioni di imposta dal \_\_\_\_\_ (3)

## 1. Detrazioni per carichi di famiglia (Art. 12 T.U.I.R)

Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'anno intero.

- SI  NO Per il coniuge a carico
- SI  NO n. \_\_\_\_\_ figli di età pari o superiore a tre anni al  100% al  50%
- SI  NO n. \_\_\_\_\_ figli di età inferiore a tre anni al  100% al  50%
- SI  NO n. \_\_\_\_\_ figli portatori di handicap al  100% al  50%
- SI  NO n. \_\_\_\_\_ altri familiari a carico al  100% al  50%
- presenza di almeno quattro figli a carico Si  No  al  100% al  50%
- Mancanza dell'altro genitore Si  No

E' opportuno che il lavoratore comunichi al sostituto che il nucleo è composto da un solo genitore (si tratta dei casi di morte o mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro coniuge) affinché si riconosca al primo figlio una detrazione maggiore.

In caso di rapporti inferiori all'anno (licenziamento e/o assunzione in corso d'anno):

- chiede** di calcolare e attribuire le detrazioni per carichi di famiglia per l'intero anno.

N.B.

La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. **In tale caso fare sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico.**

**Dichiarazione del coniuge**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, coniuge del dichiarante, attesta che concorda per l'assegnazione a quest'ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo titolare del reddito più elevato (art. 12, comma 1, del Dpr n. 917/86, e successive modificazioni).

In fede \_\_\_\_\_

2. DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (Altre detrazioni - Art. 13 T.U.I.R.)

Cobas/Codir

per lavoro dipendente nella misura prevista dalla legge, sulla base dell'ammontare del reddito di lavoro dipendente corrisposto

ovvero

- chiede al sostituto d'imposta di attribuirgli tali detrazioni, nella misura prevista dalla legge, sulla base dell'ammontare del reddito complessivo; a tal fine comunica che alla formazione del reddito complessivo concorre, oltre al reddito di lavoro dipendente, l'**ulteriore** importo di euro \_\_\_\_\_ non comprensivo del *reddito catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze*.

NO

solo nel caso non si voglia fruire della stessa barrare la seguente casella

In caso di rapporti inferiori all'anno (licenziamento e/o assunzione in corso d'anno):

- chiede** di calcolare e attribuire l'intero importo minimo di detrazione spettante pari a € 690,00 per rapporti di Lavoro a tempo indeterminato; € 1.380,00 per rapporti di lavoro a tempo determinato.

1. Indicare se celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, separato/a, divorziato/a.
2. Barrare le caselle che interessano.
3. Indicare il mese di decorrenza. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ecc.) a quello in cui sono cessati.

ELENCO DEI FAMILIARI A CARICO

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Parentela

Firma del dichiarante

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI**

**A. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"**

- La detrazione spetta per i *redditi di lavoro dipendente* di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i *redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente* di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir.

**B. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia**

■ 1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per *il coniuge non legalmente ed effettivamente separato* che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

■ 2) FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) *i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati*, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente o collaboratore deve *indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita*. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di *coniuge a carico* dell'altro, *la detrazione per figli spetta al 100%* a quest'ultimo.
- Se il coniuge non è a carico, *la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;*
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario;**

□ nel casi di **affidamento congiunto o condiviso**, in mancanza di accordo, la **detrazione è ripartita al 50%** tra i genitori.

Cobas/Codir

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per quest'ultimi. Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l'articolo 21, comma 6-bis del D.L. n. 269/03 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta:

- per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
- per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese di origine, come conforme all'originale.

### ■ 3) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano **altri familiari a carico** i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del CC e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che **convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della **detrazione spettante va ripartita "pro quota"**, tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale). Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli .. centrali della Chiesa cattolica.